



COMUNE DI MONTEPAONE
(PROVINCIA DI CATANZARO)

REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI
LA MANOMISSIONE E RIPRISTINO DI SUOLO
PUBBLICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24/3/2016

INDICE:

CAPO 1 – NORME GENERALI

Articolo 1 – Applicazione e prescrizioni generali

Articolo 2 – Autorizzazioni e attività preliminari alla manomissione

CAPO 2 – NORME TECNICHE

Articolo 3 – Disposizioni di carattere generale

Articolo 4 – Ripristini di scavi eseguiti sotto il piano viabile bitumato

Articolo 5 – Ripristini di scavi eseguiti sotto il piano viabile di lastre di pietra, cubetti, acciottolato, autobloccanti, ecc...;

Articolo 6 – Ripristini di scavi eseguiti sotto il piano viabile non bitumato; Articolo 7 – Ripristini di scavi eseguiti in banchina;

Articolo 8 – Ulteriori prescrizioni;

Articolo 9 – Ripristino e messa in quota dei chiusini esistenti;

CAPO 3 – GARANZIE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 10 – Deposito cauzionale

CAPO 4 – RESPONSABILITA' E INTERVENTI URGENTI

Articolo 11 – Consegna delle aree e ripresa in carico da parte del Comune
– Responsabilità

Articolo 12 – Collaudo ed accettazione

Articolo 13 - Interventi urgenti;

CAPO 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Casi non previsti dal presente disciplinare

Articolo 15 – Rinvio dinamico:

Articolo 16 – Entrata in vigore

CAPO 1 – NORME GENERALI

Articolo 1 – Applicazione e prescrizioni generali

1. Il presente Regolamento si applica a tutti coloro che per l'esecuzione di lavori devono manomettere il suolo pubblico siano essi Enti (anche pubblici), Società, persone fisiche e persone giuridiche. Non si applica alle imprese a cui il Comune affida lavori pubblici.

2. Tutte le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti nel sottosuolo pubblico devono avvenire nel rispetto delle relative norme di sicurezza (CEI, UNI, CIG, ecc...), del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché delle modalità tecniche operative contenute nel presente regolamento.

3. Le manomissioni di suolo pubblico sono subordinate alla emissione di regolare autorizzazione con le conseguenze che ne derivano in merito al regime generale delle concessioni, all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico ed al relativo pagamento dello stesso, disciplinati da appositi regolamenti comunali. Sono fatte salve le esenzioni previste per legge per l'occupazione temporanea e permanente del suolo e sottosuolo pubblico.

Articolo 2 – Autorizzazioni e attività preliminari alla manomissione

1. Gli utenti del sottosuolo prima dell'inizio di qualunque attività (escluse le sole emergenze) dovranno ottenere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori ed assolto l'eventuale pagamento del canone di occupazione Suolo Pubblico per le aree di cantiere relative all'esecuzione dei lavori e di ripristino.

2. Se i lavori interessano strade su cui transitano mezzi di pubblico trasporto dovranno essere presi preventivi accordi con l'Ente interessato. Prima di dare avvio ai lavori il concessionario dovrà dare relativa comunicazione agli uffici competenti (Ufficio Tecnico, Polizia Municipale, ecc...) che coordinano le attività con le altre presenti sul territorio al fine di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza. Se la manomissione interessa sedimi appena sistemati e per i quali il Comune di Montepaone aveva a suo tempo comunicato ai Concessionari la natura dell'intervento e la richiesta di rinnovo degli impianti obsoleti, l'autorizzazione di scavo potrà essere autorizzata solo nei casi debitamente motivati di assoluta necessità.

3. Prima di iniziare la manomissione per l'esecuzione di nuovi allacciamenti, per la posa di nuovi impianti o per la modifica/riparazione degli impianti esistenti, dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico comunale, almeno 30 giorni prima della data presunta di inizio lavori (salvo casi debitamente motivati), la richiesta di manomissione suolo pubblico completa di tutti i dati richiesti. In particolare dovranno essere indicate le date presunte di inizio e fine lavori e del ripristino stradale. Detta richiesta dovrà essere effettuata secondo il modello messo a disposizione dall'Ufficio Tecnico al quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Estratto di mappa in scala 1:1000/2000 della zona interessata;
- Planimetria in scala 1:100/200 della zona interessata;
- Relazione descrittiva dell'opera;
- Sezione scavo e ripristino stradale in scala 1:100/200;
- Documentazione fotografica della zona interessata;
- Ricevuta di versamento di € 77,47 da effettuarsi su c.c. n°226886 intestato a Comune di Montepaone servizio tesoreria causale "istruzione pratica":
- N°1 marca da bollo di € 16,00;
- deposito cauzionale reso ai sensi del successivo art. 10;

4. Qualora l'intervento necessiti della preventiva esecuzione di indagini anche a mezzo di sondaggio per verificare la compatibilità con gli altri sottoservizi presenti, dovrà essere ottenuta la prescritta autorizzazione. Solo per guasti o emergenze debitamente motivate la comunicazione potrà avvenire contestualmente all'intervento. Si dovrà comunque informare appena possibile il Comune di Montepaone.

5. L'avvio dei lavori, a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, è condizionato all'assolvimento dei seguenti adempimenti:

- pagamento del canone di occupazione se dovuto;
- comunicazione della data di effettivo inizio dei lavori e la data presunta di ultimazione e del nominativo delle imprese esecutrici;
- ottenimento di eventuali ordinanze riguardanti la limitazione della circolazione stradale;
- comunicazione a tutti gli altri Concessionari del suolo e sottosuolo affinché non venga recato danno a cavi, tubazioni e manufatti esistenti;
- presentazione di apposita dichiarazione o sottoscrizione dell'autorizzazione che attesti la presa visione e l'accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

La comunicazione al Comune deve avvenire da parte di uffici e organi del Concessionario e non da parte delle ditte esecutrici.

6. Qualora la manomissione interessi anche sedimi privati dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo.

7. Il ripristino dovrà essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario secondo le norme e disposizioni tecniche dettate nel presente regolamento.

8. Il concessionario sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve tempo possibile, a spostare, modificare o annullare gli impianti collocati qualora ciò fosse ritenuto necessario per l'impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale, restando inoltre a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della concessione di cui trattasi.

9. Quanto sopra salvo diverse pattuizioni attuali e future tra il Comune e il Concessionario o da quanto previsto dalle leggi.

CAPO 2 – NORME TECNICHE

Articolo 3 – Disposizioni di carattere generale

1. Tutti i ripristini stradali dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le norme nel prosieguo descritte e senza generare danni a strutture e a terzi.

2. Le demolizioni delle pavimentazioni in asfalto dovranno essere eseguite limitando al minimo indispensabile l'area d'intervento.

3. nell'esecuzione degli scavi in sede di carreggiata, la pavimentazione dovrà essere preventivamente tagliata con sega circolare o altra idonea attrezzatura meccanica (escluso il martello demolitore), per tutto lo spessore del conglomerato bituminoso onde garantire l'uniformità dello scavo senza intaccare e demolire i bordi della strada.

4. Le pavimentazioni in acciottolato, porfido, autobloccanti, masselli di granito, lastre di marciapiede, guide carraie dovranno essere rimosse e accantonate in cantiere, in modo tale da essere successivamente riutilizzate per la messa in pristino.

5. Le lastre dei marciapiedi, i cordoli, le guide carraie, i masselli di granito dovranno essere numerati prima di essere rimossi e successivamente riposti rispettando l'ordine della numerazione.
6. Gli scavi posti al limite del confine stradale o nel fosso stradale possono essere riempiti reimpiegando lo stesso materiale di risulta, sempre che lo stesso sia ritenuto idonea dall'Ufficio Tecnico comunale.
7. Il materiale proveniente dagli scavi eseguiti sotto il piano viabile dovrà essere allontanato per fare posto alla fornitura, stesa e rullatura dei materiali di nuova fornitura; non è ammesso il riutilizzo, anche se temporaneo, dei materiali provenienti dallo scavo.
8. Le eventuali tubazioni dovranno essere collocate di regola a profondità non minore di 1 metro misurata tra il piano stradale ed il piano tangente superiore del tubo.
9. Lo scavo dovrà essere eseguito in banchina, se la stessa risulta adeguata e libera da altri servizi, e tenuto a distanza superiore di cm. 50 dal bordo bitumato.
10. nel caso in cui le tubazioni vengano posate in presenza di muri, si devono osservare le seguenti condizioni atte a garantire nel tempo la stabilità dell'opera d'arte:
 - a) con strada contenuta dal muro di sostegno, la distanza dello scavo deve essere maggiore di mt, 1,50 dal paramento a valle del muro;
 - b) con strada con muro di controriva, la distanza dello scavo deve essere maggiore di mt. 1,50 dal piede del muro stesso.
11. Quando i lavori interessano il piano viabile, dovranno essere condotti in modo da arrecare il minimo disturbo alla viabilità e da assicurare il transito su almeno metà della strada; la lunghezza dello scavo a cielo aperto non dovrà essere superiore a mt. 50,00, l'esecuzione del tratto successivo sarà subordinata al riempimento del precedente.
12. Gli attraversamenti della piattaforma stradale devono essere posizionati in appositi manufatti o in cunicoli o pozzetti, e devono essere realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni della circolazione stradale, il tutto nel rispetto dell'art. 66 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada; qualora per comprovati motivi non sia possibile l'uso di detta attrezzatura potranno essere realizzati mediante scavo a cielo libero, metà per volta, senza interruzione di continuità della circolazione. Lo scavo nel piano viabile non dovrà essere aperto nelle ore notturne.
13. I lavori dovranno essere opportunamente segnalati, sia di giorno che di notte, secondo le prescrizioni regolamentari previste dal Codice della Strada. Qualora sia ritenuto necessario dovrà essere istituito un servizio di guardia notturna per garantire la continuità e l'efficienza delle anzidette segnalazioni.
14. Qualora si verificassero cedimenti del piano viabile bitumato dipendenti dai lavori concessi il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente, a sua cura e spese, alla pronta riparazione e al ripristino della massicciata bitumata.

Art. 4 – Ripristini di scavi eseguiti sotto il piano viabile bitumato.

1. Gli scavi dovranno essere riempiti con materiale come sotto specificato:

Ripristino provvisorio:

con uno strato delle spessore di circa 20 cm. di sabbia in prossimità della tubazione o cavo posato, debitamente compattato;

con la posa di nastro monitor colorato per la segnalazione del tubo o cavo e per l'identificazione del proprietario (enel, telecom, gas, ecc...);

con uno strato, dello spessore di circa 30 cm., di misto naturale di cava o fiume, opportunamente compattato;

con uno strato, dello spessore di circa 35 cm., di magrone di calcestruzzo opportunamente compattato;

con sovrastante posa di uno strato di conglomerato bituminoso (tout-venant o binder) steso in opera con uno spessore di circa 15 cm., esteso a tutta la superficie della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione esistente;

deformazioni delle parti ripristinate; **eventuali cedimento o deformazioni dovranno esserericaricate e riparate immediatamente.**

Ripristino definitivo:

con impiego, infine, di conglomerato bituminoso chiuso per manto di usura steso con macchina finitrice per uno spessore compreso di 3 cm. Tale manto dovrà essere steso, **dopomesi quattro** (120 giorni) **ed entro i mesi sei** (180 giorni) dal ripristino provvisorio, a raso con l'esistente pavimentazione **previa fresatura del manto esistente**. Il ripristino dovrà avere una sezione regolare ed una estensione di almeno 50 cm. per ciascun lato oltre la larghezza dello scavo. Qualora la succitata operazione di ripristino non fosse realizzabile o ritenuto non idonea a insindacabile giudizio dell'U.T.C. o ricorrano condizioni tali da sconsigliarne l'impiego, il manto dovrà essere steso con macchina finitrice nei seguenti modi:

- rifacimento tappeto per l'intera strada quando lo scavo risulta al centro della stessa o quando la larghezza della strada non è superiore a mt. 4,00 o in presenza di specifiche esigenze individuate di colta in volta dall'Ufficio Tecnico;
- rifacimento tappeto previsto per metà strada quando la larghezza della stessa risulta maggiore di mt. 4,00 e lo scavo interessa una sola corsia;
- rifacimento tappeto su tutta la larghezza della carreggiata quando trattasi di attraversamento stradale, per una larghezza di almeno mt. 6,00.

la sezione di pavimentazione da ripristinare in conglomerato bituminoso per strato di usura potrà essere modificata o integrata da ulteriori prescrizioni tecnico/qualitative migliorative da verificarsi in seguito a sopralluogo con l'U.T.C.;

i profili esterni dovranno combaciare ed essere legati con mastice bituminoso in modo da ottenere un perfetto raccordo con lo strato di manto esistente onde evitare formazione di dossi e cunette.

Art. 5 – Rispristini di scavi eseguiti sotto il piano viabile in lastre di pietra, cubetti, acciottolato, autobloccanti ecc..

1. Gli scavi dovranno essere riempiti con materiale come sotto specificato:

Ripristino provvisorio:

con uno strato dello spessore di circa 20 cm. di sabbia in prossimità della tubazione o cavo posato, debitamente compattato;

con la posa di nastro monitor colorato per la segnalazione del tubo o cavo e per l'identificazione del proprietario (enel, telecom, gas, ecc...);

con uno strato, dello spessore di circa 30 cm., di misto naturale di cava o fiume, opportunamente compattato;

con uno strato, dello spessore di circa 35 cm., di magrone di calcestruzzo opportunamente compattato;

con sovrastante posa di uno strato di conglomerato bituminoso (tout-venant o binder) steso in opera con uno spessore di circa 15 cm., esteso a tutta la superficie della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione esistente;

deformazioni delle parti ripristinate; **eventuali cedimento o deformazioni dovranno esserericaricate e riparate immediatamente.**

Ripristino definitivo:

con realizzazione di cassonetto in conglomerato cementizio tipo 325, dosato a 200 Kg/mc dello spessore minimo di cm. 15 raccordato perfettamente con quello esistente ad una profondità idonea dal piano stradale finito per consentire la successiva posa, su letto di sabbia e cemento mescolata a secco, di lastre di pietra, cubetti in porfido, acciottolato, autobloccanti, ecc... Questi dovranno essere posati secondo il disegno originale, perfettamente in quota con quelli esistenti, con le necessarie pendenze per lo scolo delle acque piovane. Tale sistemazione dovrà essere realizzata **dopo mesi quattro (120 giorni) ed entro i mesi sei (180 giorni)** dal ripristino provvisorio, a raso con l'esistente pavimentazione **previa scarifica del manto bituminoso provvisorio esistente** e dovrà essere raccordata al resto della pavimentazione senza soluzione di continuità nella disposizione, rispettando la sagoma e la curvatura regolare di quella esistente.

i profili esterni dovranno combaciare e legare in modo da ottenere un perfetto raccordo con la pavimentazione esistente onde evitare formazione di dossi e cunette.

Art. 6 – Ripristini di scavi eseguiti sotto il piano viabile non bitumato.

1. Gli scavi dovranno essere riempiti con materiale come sotto specificato:

con uno strato dello spessore di circa 20 cm. di sabbia in prossimità della tubazione o cavo posato, debitamente compattato;

con la posa di nastro monitore colorato per la segnalazione del tubo o cavo e per l'identificazione del proprietario (enel, telecom, gas, ecc...);

con uno strato, dello spessore di circa 30 cm., di misto naturale di cava o fiume, opportunamente compattato;

con uno strato, dello spessore di circa 35 cm., di magrone di calcestruzzo opportunamente compattato;

con sovrastante posa di uno strato di misto granulare stabilizzato steso in opera con uno spessore di circa 15 cm. e opportunamente compattato;

è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari onde evitare cedimenti o deformazioni delle parti ripristinate; **eventuali cedimenti o deformazioni dovranno essere ricaricate e riparate immediatamente.**

Art. 7 – Ripristini di scavi eseguiti in banchina.

1. Gli scavi dovranno essere riempiti con materiale come sotto specificato:

con uno strato dello spessore di circa 20 cm. di sabbia in prossimità della tubazione o cavo posato, debitamente compattato;

con la posa di nastro monitore colorato per la segnalazione del tubo o cavo e per l'identificazione del proprietario (enel, telecom, gas, ecc...);

con uno strato, dello spessore di circa 30 cm., di misto naturale di cava o fiume, opportunamente compattato;

con sovrastante posa di uno strato di misto granulare stabilizzato steso in opera con uno spessore di circa 25 cm. e opportunamente compattato;

con sovrastante riempimento con terra vegetale opportunamente compattata;

realizzazione ogni 30 m. di idonee canalette per lo scolo delle acque piovane nei fossi colatori o lungo le scarpate.

Art. 8 – Ulteriori prescrizioni.

1. I paracarri e la segnaletica verticale che accidentalmente ed in conseguenza dei lavori venissero levati o smossi dovranno essere rimessi in pristino, perfettamente allineati con quelli esistenti sia planimetricamente che in altezza. Il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione dei paracarri o della segnaletica verticale, comunque danneggiati, con altri nuovi dello stesso tipo e materiale. La segnaletica orizzontale che accidentalmente ed in conseguenza dei lavori venisse danneggiata o cancellata dovrà essere ripristinata.

2. Qualora la livellatura della sagoma trasversale della strada dovesse venire modificata dall'Ente proprietario della strada, il Concessionario dovrà provvedere a ripristinare, a sua cura e spese, la quota dei chiusini al nuovo livello.
3. Per eventuali camerette di ispezione lungo i cavi sotterranei o le tubazioni che interessano il piano viabile dovranno avere chiusini in perfetto livello con il piano viabile. Tali camerette dovranno essere realizzate in moto tale e con idoneo materiale atto a sopportare le sollecitazioni previste per le strade di prima categoria.
4. I fognoli danneggiati o demoliti nel corso dei lavori di scavo dovranno essere sostituiti con tubazioni idonee e consone al tipo di utilizzo; in particolare dovranno essere impiagate tubazioni con diametro interno corrispondente a quello esistente e preferibilmente del medesimo materiale. La posa in opera dovrà essere eseguita secondo gli allineamenti esistenti e con le giuste pendenze per evitare la formazione di zone di ristagno. In qualunque caso le parti in aderenza dovranno essere sigillate con apposito cemento osmotico biermetico per contropinta e contenimento acqua;
5. I danni provocati alla strada e relative pertinenze da eventuali rotture dell'impianto dovranno essere prontamente riparati dal Concessionario che si assume inoltre ogni responsabilità civile e penale in dipendenza dei danni.

Art. 9 – Ripristino e messa in quota dei chiusini esistenti.

1. E' fatto obbligo provvedere al rialzamento e/o alla messa in quota dei chiusini di qualsiasi tipo ricadenti sull'area interessata al ripristino ed informare di ciò l'Ente proprietario. Dovranno essere mantenute le quote originarie del manto stradale.

CAPO 3 – GARANZIE PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 10 - Deposito Cauzionale

1. A garanzia della perfetta esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere di ripristino del suolo pubblico manomesso viene istituito un deposito cauzionale che dovrà essere versato alla Tesoreria comunale da parte del Concessionario.
2. Per ogni singola autorizzazione verrà applicato un importo pari a:
 - € 100,00 al ml (per larghezza non superiore ad un metro) nel caso di scavo su pavimentazione in asfalto;
 - € 200,00 al ml (per larghezza non superiore ad un metro) nel caso di scavo su lastre in pietra, porfido, ciottoli ecc.
 - € 50,00 al ml (per larghezza non superiore ad un metro) nel caso di scavo su pavimentazione in bianco (Verde, Battuto).Per larghezza superiore ad un metro verrà applicata una maggiorazione, calcolata ogni 50 cm in aumento del 50% degli importi di cui sopra.
3. La somma depositata verrà restituita entro un anno dall'accertamento della regolare esecuzione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori.
4. **Fino alla data del collaudo, e comunque fino allo svincolo della cauzione, il Concessionario rimane l'unico responsabile dei lavori concessi e dovrà costantemente assicurarsi circa il ripristino provvisorio e definitivo dello scavo.**
5. Qualora lo scavo ed il ripristino del suolo pubblico siano effettuati da Enti o Società erogatrici di pubblici servizi (gas, acqua, telefonia, energia elettrica, ecc...), direttamente o a mezzo di apposita impresa da loro incaricata, anche per conto di privati cittadini, gli stessi, proprio per la frequenza con cui vengono effettuati sia gli scavi che i ripristini del suolo pubblico manomesso, potranno versare in unica soluzione l'importo cauzionale che viene definito in € 12.000,00 annui entro il 15 gennaio di ogni anno.

6. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale. In alternativa la cauzione potrà essere costituita anche mediante polizza fidejussione da parte di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati. Tale polizza dovrà avere la durata di mesi 12 eventualmente rinnovabili e dovrà contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui agli art. 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di trenta giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune. La firma del fidejussore dovrà essere autenticata a norma di legge. La fidejussione non potrà essere svincolata senza l'assenso scritto del Comune. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione la parte del Comune la cauzione dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito. La stessa potrà essere oggetto di adeguamento ISTAT a semplice richiesta del Comune.

7. Resta inteso che se il Concessionario non ottempererà alle prescrizioni del presente Regolamento il deposito cauzionale di cui sopra verrà incamerato dal Comune il quale provvederà, con mezzi propri o tramite ditta incaricata, al ripristino del suolo manomesso, salve maggiori spese che verranno di volta in volta notificate al concessionario inadempiente.

CAPO 4 – RESPONSABILITA' e INTERVENTI URGENTI

Art. 11 – Consegna delle aree e ripresa in carico da parte del Comune - Responsabilità.

1. L'inizio dei lavori deve sempre essere comunicato al Comune, come già indicato negli articoli precedenti, in modo da poter individuare, anche in un secondo tempo, la Società/Ente/Privato che ha effettuato l'intervento.
2. Dalla data di inizio lavori il sedime stradale è in consegna al Concessionario e lo rimarrà fino alla riconsegna al Comune ed è del Concessionario stesso il relativo carico manutentivo.
3. La responsabilità civile e penale in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino tra la data di inizio lavori e un anno dopo la ripresa in carico da parte del Comune sono esclusivamente attribuibili al Concessionario.
4. Il Comune non ha responsabilità alcuna sia del rispetto delle leggi anti infortunistiche e sui cantieri mobili (D.Lgs. 81/2008) sia delle leggi di settore connesse alla realizzazione dell'opera.
5. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del suolo pubblico e della esecuzione delle opere ricadrà esclusivamente sul Concessionario, restando perciò il Comune totalmente esonerato da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

Art. 12 – Collaudo ed accettazione.

1. L'ultimazione dei lavori (dopo esecuzione ripristini definitivi) dovrà essere comunicata al Comune affinché quest'ultimo possa effettuare i dovuti controlli.
2. Dalla comunicazione di fine dei lavori il Comune avrà 60 giorni per effettuare i controlli e se l'esito risulterà positivo riprenderà in carico i sedimi.
3. Prima di prendere in carico i sedimi il Comune potrà comunque richiedere al Concessionario prove di collaudo (carotaggi, prove su piastra, prove sui materiali, ecc...) nei particolari casi che riterrà opportuno e tali spese saranno a carico di quest'ultimo.
4. Trascorsi 60 giorni, qualora il Comune non abbia dato comunicazione al Concessionario, il ripristino si intenderà accettato ed i sedimi torneranno comunque in carico al Comune.
5. Se il concessionario non fa pervenire al Comune alcuna comunicazione di fine lavori il sedime resta in carico al concessionario stesso che ha effettuato la manomissione.

Art. 13 – Interventi urgenti

1. In caso di interventi urgenti per riparazione di guasti, effettivamente accertati dall'Autorità Comunale, gli interessati sono autorizzati a provvedere previa comunicazione anche a mezzo fax

o mail certificata al comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico, evidenziando l'eventuale necessità dell'emissione di idonea ordinanza per la chiusura strade e/o regolamentazione del traffico.

2. Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente con tutte le modalità del presente regolamento ivi compreso il deposito cauzionale.

CAPO 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Casi non previsti dal presente disciplinare

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare trovano applicazione:

- a) le leggi e i regolamenti nazionali e regionali;
- b) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 15 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera della relativa approvazione ed è applicabile a tutte le manomissioni ancora da iniziare (comunicazione di inizio lavori non ancora presentata) e nei casi in cui l'istanza non sia ancora stata autorizzata.